

Abstract. *La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui si commissiona la realizzazione dell'opera. Il primo coinvolge la piccola impresa la cui attività si basa prevalentemente sul lavoro personale dell'imprenditore per il perseguimento delle iniziative concordate. In assenza di tale condizione, il contratto sarà qualificabile come contratto d'appalto, non rilevando ai fini dell'esclusione della ricorrenza di tale figura contrattuale la circostanza che le opere commissionate siano di modesta entità.*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott. F.F. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) R.G. dell'anno 2014

tra

M.C.F. (C.F. ...) rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti D.M. e L.D. presso il cui studio in Perugia, Via (...) è elettivamente domiciliato

Attore

contro

T. di C.D. (P.I. ...), in persona del titolare C.D. rappresentata e difesa giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. D.B. presso il cui studio in Perugia, Via (...) è elettivamente domiciliata

Convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 26.2.2020, per M.C.F., il Dott. M.E.F., in sostituzione dell'Avv. M.D. il quale si riporta "alle conclusioni già precisate nell'atto introduttivo e nella prima memoria istruttoria"; per T. di C.D.

l'Avv. E.F. in sostituzione dell'Avv. D.B." la quale si riporta a tutti gli scritti di parte ed insiste per le conclusioni già spiegate"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19.6.2014 M.C.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la T. di C.D. a seguito dell'ordinanza depositata in data 20.3.2014 con la quale il Giudice di Pace di Assisi disponeva la separazione della opposizione, proposta dall'odierno attore avverso il decreto ingiuntivo n. (...) /2013 richiesto ed ottenuto da parte di T. di C.D. per il pagamento dell'importo di euro 4.999,17 oltre interessi di mora, dalla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso M. in quanto eccedente la competenza per valore del Giudice di Pace. L'attore esponeva di aver commissionato alla convenuta lavori idraulici presso l'abitazione di proprietà ubicata in Assisi e la T. di C.D., dopo aver lavorato alcuni giorni ed ottenuto il pagamento di parte del corrispettivo in anticipo, abbandonava il cantiere senza alcuna giustificazione. L'attore provvedeva, quindi, a contestare sia i lavori eseguiti in quanto non a regola d'arte sia a richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta convenuta rappresentando di essere stato costretto a ricorrere ad altra ditta che, previa rimozione delle opere mal eseguite dalla convenuta, si era occupata della integrale e corretta esecuzione delle lavorazioni termoidrauliche necessarie. Per tutti questi motivi l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni " (...) nel merito e in via principale:

- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto con la T. di D.C. e conseguentemente condannare la T. di D.C. a restituire a favore di M.C.F. le somme ingiustamente corrisposte in occasione delle fatture n° 4 del 31.06.2013 e n° 5 del 31.08.2013 pari ad euro 10.050,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. M.C.F. alla T. di D.C.;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. M.C.F. alla T. di D.C. in riferimento alle fatture n°5 e n° 7 emesse nell'anno 2013 dalla T. di D.C.;
- condannare la T. di D.C. al risarcimento a favore del Sig. M.C.F. di tutti i danni sofferti dallo stesso così come meglio dedotti in narrativa da quantificarsi in corso di causa, ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte del Tribunale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal Sig. M.C.F. (vedi fatture allegate);
- condannare la Termosanitaria di D.C. al risarcimento a favore del Sig. M.C.F. di tutte le spese sostenute per lo smantellamento e il ripristino dell'impianto come risulta dalla fattura n°46 del 10/10/2013, dalla fattura n° 58 del 24/11/2013, dalla fattura n°10 del 17/02/2014, dalla fattura n°24 del 20/05/2014 dell'idraulico M.S., dalla fattura n°67 del Perito R.V. (allegato n°8) oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data dei singoli esborsi;
- condannare la T. di D.C., al risarcimento a favore del Sig. M.C.F. di tutte le spese sostenute per l'acquisto del materiale idraulico utile ai fini del ripristino come risulta dai documenti allegati oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data dei singoli esborsi;
- condannare la T. di D.C. al pagamento a favore del Sig. M.C.F. di tutte le spese necessarie per il consolidamento strutturale dell'immobile sito in Assisi alla via (...) a causa dei gravi danni alle strutture

portanti causati dalla T. di D.C. e contestualmente condannare la stessa ditta alla refusione della somma conseguente al deprezzamento dell'immobile a causa dei danni arrecati alla struttura;

- condannare la T. di D.C. a pagare a favore del Sig. M.C.F., quella somma che, relativamente al pagamento di euro 10.050,00 sarà ritenuta equa e di giustizia perché pagato indebitamente;

- in ogni caso condannare la T. di D.C. alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre ad accessori di Legge;"

1.2 La convenuta si costituiva con propria comparsa di costituzione risposta in data 16.10.2014 contestando le allegazioni e le richieste avversarie ed eccependo, preliminarmente, l'intervenuta decadenza in ordine alla domanda di parte attrice relativa ai vizi dell'opera effettuata in assenza di denuncia nel termine di 8 giorni secondo quanto previsto dall'art. 2226, 2° comma c.c.. Nel merito contestava la sussistenza dei vizi allegati dal M. osservando come non fosse mai stato pattuito un termine di esecuzione degli stessi e che l'attore era stato costantemente presente in cantiere senza mai formulare alcuna riserva o osservazione. La convenuta rilevava come i lavori erano stati sospesi in data 9.8.2013 per il periodo estivo, in accordo con la committenza, con ripresa degli stessi nel mese di settembre quando, tuttavia, le veniva impedito l'accesso in cantiere avendo l'attore incaricato altro idraulico della prosecuzione dei lavori stessi. Per questi motivi la convenuta formulava le seguenti conclusioni " (...).

- IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza *ex art.* 2226 c.c. dell'odierno attore, non avendo lo stesso tempestivamente denunciato gli asseriti vizi delle opere eseguite dalla T. di C.D.;

- NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;

- IN VIA RICONVENZIONALE: previo accertamento del recesso ad nutum esercitato dall'odierno attore, condannare lo stesso al pagamento, nei confronti di T. di C.D., della somma di Euro 25.000,00 per la perdita di guadagno patita, di cui Euro 10.000,00 per l'utile che sarebbe conseguito per il completamento delle opere commissionate dall'attore presso l'immobile sito in Assisi, via (...) ed Euro 15.000,00 per l'utile non percepito, avendo l'odierna convenuta rifiutato altri affari, a fronte dell'impegno assunto con il sig. M., ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.

1.3. Tenutasi l'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c. in data 11.11.2014 il Giudice disponeva l'acquisizione di copia degli atti del procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace di Assisi concedendo, successivamente, i termini perentori previsti dal 6° comma dell'art. 183 c.p.c. Con ordinanza riservata del 12.7.2016 il Giudice ammetteva parzialmente le prove orali richieste da entrambe le parti disponendo CTU tecnica in ordine ai vizi allegati dall'attore ed alla eventuale incidenza economica.

1.4 All'esito della istruttoria orale la causa veniva rinviata all'udienza del 26.2.2020 per la precisazione delle conclusioni nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice assegnava i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.

Tanto premesso la domanda principale proposta dall'attore con il presente giudizio in riassunzione concerne un'azione volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale intercorso con la convenuta relativamente alla esecuzione di alcuni lavori termoidraulici da eseguirsi presso l'immobile ubicato in Assisi, Via (...).

Si deve in primo luogo rilevare come da entrambe le parti sia mancata una specifica ed esaustiva allegazione circa gli accordi contrattuali intercorsi ed in particolare quali opere siano effettivamente state commissionate alla convenuta, i termini e le modalità di esecuzione degli stessi nonché il corrispettivo

pattuito, risultando solo una sintetica descrizione nelle fatture oggetto della fase monitoria innanzi al Giudice di Pace di Assisi. In particolare nella fattura n. 4 del 30.6.2013 la convenuta ha richiesto il saldo del primo stato di avanzamento dei lavori relativi alla "esecuzione di una camera da bagno completa, una zona cucina, collettore acqua calda e diretta, spostamento radiatore camera e colonne montanti dal locale caldaia alla mansarda", nella fattura n. 5 del 3.8.2013 relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori l'oggetto delle lavorazioni viene indicato in "esecuzione di una camera da bagno completa, una zona cucina in mansarda, collettori acqua calda e diretta, tubazioni gas metano per caldaia e zona cottura con tubazioni in rame rivestito. Lavoro terrazzo con tubazioni di acqua calda e diretta compresa scarichi". Con la terza fattura n. 7 datata 2.9.2013 la convenuta ha indicato la fornitura di alcune tubazioni oltre alla mano d'opera per il periodo 12.7.2013-26.7.2013 (doc.ti 5-6-7 fascicolo della convenuta).

In sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 7.3.2017 C.F.M. ha confermato di aver commissionato alla convenuta i lavori indicati nelle fatture n.ri 4 e 5 disconoscendo quelli indicati nella fattura n. 7 in quanto già ricompresi nelle altre due fatture emesse dalla convenuta.

Lo stesso CTU nella parte relativa allo svolgimento del proprio incarico, pur avendo dato atto che " le lavorazioni svolte presuppongono l'esistenza di pratiche edilizie e/o progetti con relative dichiarazioni di conformità, la CTU ha richiesto l'accesso agli atti presso il Comune di Assisi, in modo da reperire ove possibile anche ulteriore documentazione tecnica", ha, successivamente, constatato che "(...) Non risultano depositati progetti di impianti tecnologici, né è stato possibile reperire dichiarazioni di conformità di alcun tipo (...). Nulla risulta depositato riguardo alle lavorazioni oggetto di consulenza, le quali sono avvenute in data successiva all'ultima pratica edilizia di cui si ha traccia (...) la maggior parte delle opere lamentate non risultano rilevabili in quanto tutte le lavorazioni iniziate dal Sig. D. sono state rimosse o modificate incaricando l'idraulico M.S. del completamento dei lavori".

Preliminare a qualsiasi statuizione di merito, è, quindi la qualificazione giuridica del contratto stipulato tra le odierne parti in causa.

Orbene sulla base degli elementi sopra riferiti si può affermare che le opposte pretese delle parti traggano origine dall'affidamento e dalla esecuzione dei lavori termoidraulici descritti nelle fatture n. ri 4 e 5 emesse dalla convenuta.

Tanto chiarito, in ordine alla qualificazione del contratto per cui è causa si osserva che ai sensi dell'art. 2222 c.c. "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto è basata sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa, e cioè quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e nella quale l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Ove queste condizioni non sussistano, il contratto è d'appalto: né vale ad escludere la ricorrenza della figura contrattuale dell'appalto la circostanza che le opere commissionate all'impresa siano di modesta entità (cfr. Cass. 5451 del 1999).

Orbene, in relazione al rapporto contrattuale sorto tra le parti va escluso che l'esecuzione del contratto sia avvenuta mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, per essere piuttosto prevalente il lavoro posto in essere dal titolare della convenuta. Né la previsione della contestuale fornitura di materiali può valere ad escludere che si versi in fattispecie di contratto d'opera. Ai sensi dell'art.

2223 c.c., infatti, "le disposizioni di questo capo- quello relativo al contratto di prestazione d'opera- si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita".

Nel caso di specie, non sono, quindi, emersi profili tali da fare ritenere che la convenuta sia un'impresa di medie/grandi dimensioni trattandosi di prestazioni eseguite personalmente e principalmente dal titolare della stessa C.D. non avendo le testimonianze acquisite in corso di causa chiarito se lo stesso si sia avvalso anche dell'ausilio di un proprio dipendente/collaboratore, situazione che ancorchè sussistente non avrebbe mutato la qualificazione della convenuta quale piccola impresa individuale.

Si osserva ancora, in relazione alla disciplina che risulta applicabile al caso di specie ed in considerazione della denuncia di vizi delle opere realizzate e delle correlate eccezioni sollevate dalla parte convenuta che, in tema di contratto d'opera, i termini per la denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera sono quelli di cui all'art. 2226 c.c., disposizione che, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, assorbe, ricomprendendoli, i rimedi generali per l'inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass. n. 14082 del 1999). L'art. 2226 c.c., in particolare prevede che "L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

Il richiamato art. 1668 c.c. prevede che "Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore".

Va, allora, innanzitutto evidenziato che l'eccezione di decadenza dell'attore committente dalla garanzia di cui all'articolo 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all'effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente stesso. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa.

Detta eccezione di decadenza, come già rilevato nell'ordinanza riservata del 12.7.2016, non è fondata in quanto non è controverso che le opere commissionate non furono terminate da parte della convenuta per le opposte e contrapposte ragioni prospettate dalle parti. In ragione di ciò si deve fare riferimento al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore *ex* art. 1453 e c.c. sorge allorché egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica.

Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto

adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. n. 11950/1990)" (Cass. 15502/2018).

Come detto, tra i diversi strumenti di tutela del committente v'è la possibilità di richiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del prestatore d'opera oppure di ricorrere alla risoluzione del contratto" (...) quando le difformità o i vizi, incidendo in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera, siano tali da rendere la stessa totalmente inadatta alla destinazione sua propria. (Cass. 6/2/1989 n. 715). A tale riguardo il richiamato art. 1668 ult. comma del c.c. ammette la risoluzione del contratto d'opera laddove "le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione".

Per quanto concerne i vizi allegati dall'attore si è visto come al momento dell'accesso sui luoghi di causa da parte del CTU le opere eseguite dalla convenuta erano state totalmente rimosse da parte dell'attore il quale aveva incaricato altra impresa della esecuzione dei lavori originariamente affidati alla T. di C.D.

Il CTU ha, quindi, proceduto all'esame dei vizi allegati dall'attore facendo riferimento alla perizia tecnica stragiudiziale datata 12.9.2013 del Per. Ind. R.V. (doc. 10 fascicolo dell'attore) formulando le seguenti osservazioni:

A) TUBAZIONI PER ACQUA CALDA SANITARIA: "Si lamenta che le tubazioni di diametro 16 non sono correttamente isolate in conformità al DPR 412/93. Le suddette tubazioni non risultano ad oggi visibili in alcun modo, né è allegata documentazione fotografica, pertanto non è possibile verificare l'esistenza del vizio. Inoltre, nella perizia non viene indicato lo spessore dell'isolamento rilevato pertanto non è possibile nemmeno esprimere un giudizio in merito"

B) TUBAZIONI PER IL RISCALDAMENTO DEI RADIATORI.: Anche in questo caso le tubazioni di cui si lamenta correttezza di diametro e isolamento non sono visibili pertanto non può essere accertato il vizio. Per l'isolamento, come nel caso precedente, non viene indicato lo spessore rilevato. Per quanto riguarda il dimensionamento del diametro, non visibile ma indicato dalla perizia pari a DN 16 in multistrato, questo risulterebbe piccolo nel caso di linea di adduzione ad un collettore di distribuzione a servizio di più radiatori, ma potrebbe essere correttamente dimensionato ad esempio se fosse stato collegato ad un solo radiatore. In sostanza, per poter esprimere un giudizio sul corretto dimensionamento, occorrerebbe visionare lo schema dell'impianto di riscaldamento da realizzare, non presente".

C) TUBAZIONI ADDUZIONE GAS METANO A SERVIZIO DELLA CALDAIA E DELLE CUCINE: "Nella perizia viene evidenziato che la tubazione in polietilene dal contatore alla centrale termica non ha una corretta posa in opera in quanto non distanziata da altre tubazioni e mancante di un corretto interrimento ma non viene riportata documentazione fotografica a riguardo. Per quanto riguarda la linea gas tra la centrale termica e l'abitazione, vengono evidenziate le medesime problematiche oltre al fatto che si ritiene non correttamente dimensionata la tubazione in rame da 10 mm dalla CT fino alla cucina del piano primo. Anche in questo caso le tubazioni del gas sono state rimosse e sostituite con nuove linee pertanto non è possibile prendere visione di quanto eseguito dal D. Tuttavia, la documentazione fotografica fornita e depositata mostra innegabilmente il passaggio della tubazione del gas, di colore giallo, affiancata a quella di scarico, attraverso la parete nord esterna. Inoltre, la foto n. 10 in allegato evidenzia la medesima traccia esterna che è stata richiusa durante la prosecuzione dei lavori, visibile anche nell'immagine n. 11 effettuata con termocamera e nella prosecuzione della linea gas fino al bagno del piano mansarda in foto n. 7.

D) TUBAZIONI RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE: "Vengono segnalati danni strutturali dovuti al passaggio delle tubazioni nei muri

esterni perimetrali. Inoltre si evidenziano dimensionamenti errati dei radiatori al piano primo, delle coibentazioni, delle linee di adduzione acqua calda, e la non corretta posa degli scarichi. Quanto elencato non può essere in alcun modo rilevato dalla CTU in quanto è stato rimosso, sostituito o coperto.

Inoltre, anche qualora vi fosse documentazione fotografica comprovante in parte quanto affermato, si ravvede che il D. non aveva concluso le lavorazioni, pertanto non è possibile determinare, ad esempio, se le coibentazioni sarebbero state aggiunte a conclusione del lavoro, né è possibile determinare il corretto dimensionamento delle tubazioni non avendo a disposizione i dati progettuali e lo schema delle linee che volevano essere realizzate. Per quanto riguarda tuttavia i danni strutturali, trattandosi di muratura in tufo, appare evidente che quanto eseguito è a tutti gli effetti un'opera di tipo strutturale, configurandosi quantomeno come intervento di variante ai fini sismici".

Il Ctu ha, quindi, concluso la propria indagine peritale affermando che "(...) buona parte dei vizi lamentati non sono rilevabili in quanto sono stati rimossi oppure non è determinabile il corretto dimensionamento delle tubazioni poiché non si possiede lo schema realizzativo degli impianti, che ad oggi sono stati posati in maniera completamente differente. In base ai documenti reperiti può essere comunque affermato che tutto il tratto di tubazioni tra la centrale termica ed il piano mansarda, rappresenta un vizio dovuto a: - tubazione del gas avente una errata posa in opera e diametro insufficiente; - danni strutturali alla struttura portante dell'edificio".

In ordine alla quantificazione delle opere di ripristino dei vizi accertati il CTU ha predisposto computo metrico tenendo in considerazione il prezzario Regione Umbria 2017, per un ammontare complessivo, tra opere e spese tecniche, di euro 12.259,38 oltre Iva e Cassa previdenziale. Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivisibili pur dovendosi parzialmente dissentire in ordine alla determinazione del danno complessivo sopra individuato relativamente al riconoscimento dell'importo di euro 500,00 a titolo di inutilizzo dell'immobile in assenza di specifiche allegazioni assertive e probatorie da parte dell'attore. Atteso, inoltre che, il Prezzario regionale Umbria 2017 comprende nelle singoli voci " (...) le quote per spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%) nella misura complessiva del 26,50% nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici (ove non diversamente indicato nelle norme di misurazione dei singoli capitoli), spese provvisoriale non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiana, imposte, tasse, etc." si ritiene equo detrarre dal costo complessivo delle lavorazioni indicate in euro 10.609,38 un importo pari all'8%, pari ad euro 849,00, quale ribasso mediamente conseguibile dalle imprese operanti sul mercato dell'edilizia.

Orbene ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti occorre, in generale, verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione va effettuata alla stregua di un duplice criterio, uno oggettivo consistente nella verifica che l'inadempimento abbia inciso in maniera apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità e in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale), l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cassazione 28 marzo 2006 n. 7083).

Nella specie, è evidente la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta la quale, per quanto emerso, non ha eseguito a regola d'arte le opere commissionate dal Ma., per le parti

che il CTU ha avuto la possibilità di esaminare in quanto non rimosse dalle successive lavorazioni effettuate da altra ditta, e per dette lavorazioni le difformità ed i vizi sono risultati di rilevante entità ("(...) La posa in opera della linea gas non risulta conforme con quanto imposto dalla norma UNI 7129/08 per le tubazioni in traccia e interrate diametro in rame di dimensioni 10 mm risulta troppo piccolo per garantire adeguate perdite di carico) e tali da non consentire l'utilizzo per la destinazione loro propria.

A fronte delle suindicate evidenze la convenuta non ha, quindi, allegato né provato di aver diligentemente svolto le obbligazioni contrattuali né ha dato prova concreta della sussistenza di una causa estintiva o impeditiva circa il proprio obbligo contrattuale.

In particolare non appare fondato il riferimento della convenuta al recesso contrattuale del committente previsto dall'art. 2227 c.c. avendo la giurisprudenza chiarito che "Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'opera non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera, per negligenza o per difetto di preparazione, non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 2227 c. c. possa ritenersi ostativa alla ordinaria risoluzione *ex art.* 1453 c. c. di detto contratto a prestazione corrispettiva per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente negazione del diritto al pagamento di un corrispettivo *ex art.* 2225 c.c. (Cass. 2123/1988). Parte attrice ha, infatti, tempestivamente e specificatamente contestato con lettera a/r del 10.9.2013/23.9.2013 (doc. 9 fascicolo dell'attore) una pluralità di inadempimenti nelle opere eseguite e non terminate da parte della convenuta evidenziandone la inidoneità ed anche la pericolosità e nessun risconto in merito è stato allegato dalla convenuta la quale ha, invece, optato di agire in sede monitoria, nonostante le contestazioni ricevute, per ottenere il pagamento del saldo delle lavorazioni relative al terzo stato di avanzamento.

Pertanto la domanda svolta in via principale dall'attore diretta a dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di opera intervenuto *inter partes* è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria come da dispositivo e conseguente reiezione di tutte le domande proposte dalla convenuta con la propria comparsa di costituzione e risposta.

Naturalmente tale risoluzione contrattuale comporta i conseguenti effetti restitutori in relazione a quanto versato dal M. in esecuzione del contratto d'opera intervenuto *inter partes* (cfr. sia pure in materia di compravendita, Cass. Civ. 22.02.2008 n. 4604: "La sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio "*ex nunc*" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "*ex tunc*" (...) e, pertanto, le somme ricevute in esecuzione del contratto devono essere restituite con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse sono state consegnate").

L'attore ha, quindi, diritto di ottenere dalla convenuta la restituzione del corrispettivo versato pari ad euro 10.000 come risulta dalla copia dei due assegni prodotti (doc. 9 e 10 della memoria *ex art.* 183, 6° comma n. 1 c.p.c.) oltre interessi dai singoli versamenti al saldo.

Con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dall'attore si osserva che il danno patrimoniale contrattuale ai sensi dell'art. 1223 c.c. "(...) coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (...)" (Cass. 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente

conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento: "Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito" (*ex multis*: Cass. civ., sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).

L'art. 1226 c.c., inoltre, prevede che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice in via equitativa. In particolare, il risarcimento scaturente dall'inadempimento *ex artt.* 1218 e 1223 c.c. comprende tanto i pregiudizi patrimoniali quanto, nei soli casi previsti dalla legge, i danni non patrimoniali.

Nel caso di specie la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore deve trovare accoglimento in relazione ai lavori di ripristino ed alle relative attività tecniche individuate nella relazione del CTU nella misura complessiva di euro 10.910,38 (12.259,38-500,00-849,00) quale costo necessario per riportare l'immobile nello stato in cui si trovava prima dell'esecuzione delle opere commissionate.

Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria relativa al danno da deprezzamento dell'immobile formulato dall'attore in quanto priva di specifiche allegazioni fattuali e probatorie.

Trattandosi di credito di valore, su tale importo spetta all'attrice la rivalutazione ISTAT dalla data della risoluzione alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali, conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla sorte come sopra pro tempore rivalutata ISTAT, sino al saldo effettivo.

L'accoglimento ancorché parziale della domanda formulata dall'attore determina che la convenuta dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente le domande attoree, per quanto di ragione; e dichiara che il contratto d'opera in essere inter partes si è risolto in data 23.9.2013 in ragione del grave inadempimento imputabile alla convenuta;
- condanna T. di C.D. a restituire a M.C.F. l'importo complessivo di euro 10.000 oltre interessi dalla data di accredito di ciascun assegno bancario fino al saldo.
- condanna T. di C.D. al pagamento in favore di M.C.F. della complessiva somma la somma di euro 10.910,38 oltre iva e cassa previdenza in quanto dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ISTAT ed interessi legali dal 23.9.2013 al saldo;

- condanna T. di C.D. a rimborsare all'attore M.C.F. di M.S. le spese di lite, che si liquidano in E 3.800,00 per compenso professionale ed E 477,00 per spese, oltre spese generali CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico T. di C.D. le spese relative alla CTU per come liquidate in corso di causa.

Perugia, 28 agosto 2020

Depositata in Cancelleria il 31/08/2020